

COMUNE DI SONNINO

PROVINCIA DI LATINA



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

Sonnino, li **23 NOV. 1998** in 10. P. 52

PIANO

REGOLATORE GENERALE

SEGRETERIA COMUNALE
Dott. MAURO GUGLIELMO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 194 DEL 20 NOVEMBRE 1997



IL SINDACO
Sig. Roberto Migliori

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dott. Guglielmo Mauro

I PROGETTISTI
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA
DEL DUCA
F. ANTONIO 22



OGGETTO:

NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO



COMUNE DI SONNINO
Provincia di Latina

Arch. DEL DUCA F. ANTONIO
Arch. MARTUSCELLI FRANCESCO

Latina V.le
Roma P.le

Si attesta che l'originale della presente copia è stata depositata nell'Ufficio di Segreteria di questo Comune dal 22.06.1998 al 21.07.1998 e che entro il 20.08.1998 sono state presentate n° 22 osservazioni.

Il Segretario Comunale
Dr. Guglielmo Mauro



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1

(Elementi costitutivi del piano)

Sono elementi costitutivi del P.R.G.:

- 1) Piano generale a scala 1: 5000
- 2) Norme Tecniche per l'attuazione del piano

Il piano e' altresì' corredato dei seguenti elaborati d'indagine e presentazione:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Piano generale a scala | 1:10000 |
| 2) Piano centro abitato Sonnino | 1:2000 |
| 3) Piano viabilità centro abitato Sonnino | 1:2000 |
| 4) Piano della frazione Sonnino Scalo | 1:2000 |
| 5) Relazione generale | |
| 6) Inquadramento territoriale | 1:10000 |
| 7) Stralcio piano territoriale paesistico ambito
territoriale n. 10 | 1:25000 |
| 8) Beni naturali ambientali e storici | 1:10000-1:20000 |
| 9) Beni naturali e ambientali Campo Soriano | 1:5000 |
| 10) Vincolo idrogeologico e proprietà' comunali | 1:10000 |
| 11) Analisi dei servizi attrezzature generali e zone
territoriali omogenee centro urbano | 1:2000 |
| 12) Analisi dei servizi attrezzature generali
e zone territoriali omogenee Sonnino Scalo | 1:2000 |
| 13) Analisi dei servizi attrezzature Generali
infrastrutture e beni ambientali - Capocroce, Frasso | 1:5000 |
| 14) Relazione tra strutture insediative infrastrutture
e territorio, dati e indici metrici sugli insediamenti | 1:10000 |

ART. 2

(Applicazione del piano)

Tutto il territorio comunale e' disciplinato dal Piano regolatore generale ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale.

Le attività che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme tecniche, e per quanto in contrasto con esse alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali.

ART. 3

(Deroghe)

Le prescrizioni di piano e le presenti norme non ammettono deroghe, all'infuori
che per le opere pubbliche, nonché per quelle d'interesse pubblico realizzate da Enti
pubblici, nei soli casi di motivata eccezionale ragione, sono in ogni caso soggette a
deroga le fattispecie previste dalle Leggi nazionali e regionali (art. 16 Legge 765/67)



ART. 4

(Indici urbanistici)

L'edificazione e l'urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale e' regolata dai seguenti indici:

1) **St** : SUPERFICIE TERRITORIALE

Per superficie territoriale, s'intende la superficie complessiva dell'area perimetrata nelle tavole di **P.R.G.** con il limite di zona di intervento soggetto a preventivo strumento urbanistico d'attuazione, comprendente tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria. La superficie territoriale, comunque, va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità (nodi stradali, strade afferenti alle classificazioni A-B-C-D di cui all'art. 26 delle presenti norme) perimetrali all'area ed al lordo delle strade interne all'area purché classificate di tipo (E) ed (F) all'art. 26 delle presenti norme.

2) **Sf** : SUPERFICIE FONDIARIA

Per superficie fondiaria, s'intende la parte residua della superficie territoriale S.t., deducendo le superfici l'urbanizzazione primaria S1, e la superficie per l'urbanizzazione secondaria S2, facenti parte dell'area oggetto dell'intervento.

3) **S1** : SUPERFICIE PER L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA

E' la superficie delle aree destinate o da destinare alle opere d'urbanizzazione primaria specificate all'art. 5 delle presenti norme.

4) **S2** : SUPERFICIE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA

E' la superficie delle aree destinate e da destinare alle opere di urbanizzazione secondaria da reperire all'interno degli strumenti di pianificazione esecutiva specificate all'art. 5 delle presenti norme.

5) **It** : INDICE DI FABBRICABILITÀ' TERRITORIALE

Esprime il volume massimo, in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale St (mc/mq).

6) **If** : INDICE DI FABBRICABILITÀ' FONDIARIA

Esprime il volume massimo, in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf (mc/mq).

7) **V1** : CALCOLO DELLE VOLUMETRIA

Il calcolo delle volumetrie ammesse o progettate nelle varie zone di piano, in base alle presenti norme, va effettuato ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n° 35/77. Le altezze dei fabbricati, vedi R.E., si misurano dalla quota di campagna alla linea di gronda.



ART. 5

(Opere di urbanizzazione)

Le opere d'urbanizzazione primaria individuate ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, costituiscono l'insieme di aree, servizi ed opere che sono condizione necessaria all'utilizzo edificatorio delle aree.

In particolare le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) le sedi viarie
- b) gli spazi di sosta e parcheggio
- c) la fognatura
- d) la rete idrica
- e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e gas
- f) la pubblica illuminazione
- g) la rete telefonica
- h) spazi per il verde attrezzati in prossimità ed al servizio dei singoli edifici

Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono aree servizi ed opere relative alle attrezzature previste dall'art. 14 della Legge 22.10.1971 n. 865 e dagli art. 3 e 5 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 esclusi i parcheggi.

In particolare le opere di urbanizzazione secondarie sono:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) uffici Pt, protezione civile, ecc.
- i) aree verdi di quartiere attrezzate a parco per il gioco e lo sport

Devono inoltre essere considerate opere d'urbanizzazione secondaria gli impianti di depurazione a livello comunale.





TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO





ART. 6

(Modalità' d'attuazione del piano)

Il **P.R.G.** si attua in due modi: l'intervento mediante preventivo strumento urbanistico di attuazione e l'intervento edilizio diretto.

L'intervento mediante preventivo strumento edilizio urbanistico d'attuazione e' richiesto nelle zone di conservazione e risanamento, nelle zone residenziali di espansione, nelle zone per attività' artigianali e in tutte le altre zone ove esso sia prescritto dalle presenti norme di attuazione o indicato nelle tavole del **P.R.G.**.

L'intervento edilizio diretto si applica in tutte le altre zone.

In ogni caso e' fatta salva la facoltà' del Comune di fare ricorso allo strumento urbanistico attuativo di dettaglio anche dove il piano non lo prescriba come obbligatorio, ed esso porterà anche ad assumere carattere planivolumetrico.





ART. 7

(Intervento mediante strumento urbanistico d'attuazione)

Nelle zone, ove e' previsto l'intervento mediante preventivo strumento urbanistico d'attuazione, il rilascio della concessione ad un progetto edilizio e' subordinata alla preventiva approvazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) d'iniziativa pubblica o del Piano di lottizzazione convenzionata, sostitutivo del PPE, di iniziativa privata, riferito alla intera unita' urbanistica individuata nelle tavole del presente P.R.G..

Sia il PPE che il Piano di lottizzazione convenzionata potranno avere carattere planivolumetrico.

Nella sottozona A1 (Centro storico) l'intervento e' assoggettato alla formazione di un piano particolareggiato di risanamento conservativo (P.P.R.C)

Nella sottozona A2 (nucleo dei fienili) l'intervento avverrà' previa formazione di un Piano di recupero.

Per l'intervento nell'area centrale della frazione dello scalo sarà necessario predisporre un Piano particolareggiato di esecuzione con carattere obbligatoriamente planivolumetrico secondo il perimetro e le prescrizioni riportate nelle planimetrie di piano...





ART. 8

(Piano di lottizzazione convenzionata)

Il piano di lottizzazione convenzionata ha valore e contenuto tecnico di piano particolareggiato d'esecuzione. Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G., nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme d'attuazione.

L'autorizzazione dei piani di lottizzazione e' inoltre subordinata, in base alla legge 06.08.1967 n. 765, anche alla stipulazione, tra il Comune e le proprietà interessate, di una convenzione riguardante la cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria nonché la realizzazione totale o in parte delle stesse.

I modi ed i tempi di attuazione a carico del lottizzante delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno definiti dalla suddetta convenzione.





ART. 9

(Piano Particolareggiato di Risanamento Conservativo)

Il piano particolareggiato di risanamento conservativo stabilisce gli interventi ed i vincoli che occorrono a rivitalizzare l'intero insediamento storico e recuperare le strutture urbane e gli edifici a carattere storico-artistico e ambientale.

Sulla base del censimento del patrimonio edilizio e del rilievo delle pavimentazioni stradali e della cinta muraria il P.P.R.C individuerà:

- i monumenti da tutelare
- le destinazioni ammesse per edifici
- le demolizioni degli edifici e parte di essi in contrasto con l'ambiente
- le trasformazioni esterne ed interne
- la sistemazione degli spazi pubblici

Il P.P.R.C seguirà le procedure di formazione e approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione (P.P.E).



ART. 10

(Piano di recupero)

Oltre che nelle zone ove il piano di recupero e' espressamente richiesto dal P.R.G., l'Amministrazione comunale può promuovere, nei modi e forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge, la formazione di tali piani, volti alla ristrutturazione urbanistica ed edilizia secondo le finalità del presente piano e compatibili con le destinazioni d'uso delle zone residenziali e di conservazione.

Il piano di recupero deve essere obbligatoriamente redatto con il carattere di planivolumetrico. In esso deve essere prescritta l'altezza massima consentita nella sottozona interessata e la copertura con tetto a coppi.



ART. 11

(Piano con carattere planivolumetrico)

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale debba o intenda avvalersi di strumento attuativo a carattere planivolumetrico verranno definiti, oltre al disegno planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500, anche le planimetrie distributive ad eventuali quote diverse, nonché i profili edilizi in scala non inferiore a 1:200.

Ove sia richiesto dal **P.R.G.** preventivo strumento urbanistico attuativo (PPE, o Piano di Lottizzazione convenzionata sostitutivo), e' ammesso inoltre la realizzazione di corpi di fabbrica al di sopra delle aree destinate a viabilità e parcheggi.

Inoltre il planivolumetrico d'attuazione, previsto all'art. 7 delle presenti norme per l'area centrale della frazione dello scalo, oltre gli elaborati tecnici definiti al primo capoverso dovrà definire:

- la sistemazione dell'edificio, in contrasto con le previsioni di Piano, da demolire e da ricostruire spostato con un incremento di cubatura del 60%.
- la soluzione dello spiazzo interno, compreso fra le strade provinciali e la ferrovia. contiguo alla piazza, destinato al verde privato, per usi ludici e ricreativi con strutture in precario.
- l'organizzazione della nuova piazza, compresa tra l'area descritta precedentemente e la dismessa stazione ferroviaria, che dovrà risolvere in un concetto unitario la sistemazione dei parcheggi pubblici e del verde attrezzato.
- la soluzione dell'area antistante detta piazza avente gli stessi caratteri della prima con un adeguato fondale di volumi, di servizi e residenze.





ART. 12

(Intervento edilizio diretto)

Nelle zone dove non e' richiesto l'intervento mediante strumento urbanistico d'attuazione ma e' previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei singoli lotti e' consentita dietro rilascio della concessione edilizia.



ART. 13

(Edifici esistenti)

Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano, in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.R.G., potranno essere adeguati alle presenti norme.

Per gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (così come definiti nei punti a, b, c e d dell'art. 31 della Legge 457/78) nel rispetto della volumetria esistente e, comunque, del R.E. vigente.

Qualora s'intenda avvalersi d'interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione resta l'obbligo di adeguare le coperture con falde a tetto in coppi e in generale la ridefinizione dei prospetti secondo le norme che saranno dettate nel Regolamento edilizio per la configurazione degli alzati.





ART. 14

(Applicazione degli indici di fabbricabilità)

a) L'indice di fabbricabilità territoriale (It) si applica nei piani particolareggiati di esecuzione e nelle lottizzazioni, cioè nei casi ove e' richiesto lo strumento urbanistico preventivo d'attuazione ai sensi dell' art. 7 delle presenti norme.

b) L'indice di fabbricabilità' fondiaria (If) si applica per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni approvate, sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento mediante preventivo strumento urbanistico d'attuazione.

L'indice di fabbricabilità' fondiaria (If) specifica il volume costruibile su ciascun lotto.





ART. 15

(Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto e composizione del lotto minimo)

L'utilizzazione totale degli indici I_f e I_t corrispondenti ad una determinata superficie (S_f o S_t), esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di edificare sulle superfici, salvo nel caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Tali superfici (S_f o S_t) debbono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

In entrambi i modi di attuazione, l'area d'intervento minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione o della concessione di edificare, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria immobiliare.



ART. 16

(Destinazioni d'uso)

Nelle zone territoriali omogenee di cui al D.I. n° 1444/68, riportato negli elaborati di piano e nelle presenti N.T.A. sono state previste le destinazioni d'uso secondo il disposto combinato degli art. 14 e 15 della L.R. n° 35/77 e dell'art. 7 della R.L. n° 36/87.

I P.P.E. e gli altri strumenti urbanistici attuativi nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite nelle diverse zone omogenee dal P.R.G., potranno procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso.

Le modifiche di destinazione d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dal P.R.G. per la zona, sono subordinate al rilascio di apposita concessione edilizia, mentre per quanto riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette ad autorizzazione da parte del Sindaco.

Nei centri storici, zona "A" del D.I. n° 1444/68 è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d'uso residenziali, salvo specifiche e particolarmente motivate destinazioni diverse previste dai P.P.R.C. sempre e comunque conformi alle destinazioni d'uso ammesse dal P.R.G. nella zona.

Nelle sottozone E (zone agricole) e' consentito il mutamento delle destinazioni d'uso nell'ambito delle attività ammesse dal P.R.G. nelle zone agricole e comunque nei limiti e alle condizioni di cui ai commi precedenti se interviene:

- a) la cessazione attività ufficialmente registrata nei modi e forme di legge;
- b) l'espropriazione totale o parziale di aree agricole in modo tale da non poter mantenere attivo l'esercizio dell'azienda.



TITOLO III

ZONIZZAZIONE





ART. 17

(Divisione del territorio comunale in zone)

L'intero territorio comunale è ripartito in zone, come risulta dalle tavole di P.R.G., secondo la seguente suddivisione:

- ZONE **A** - di conservazione e risanamento

Suddivise in:

sottozona **A1**: centro storico

sottozona **A2**: nucleo dei fienili

- ZONE **B** - residenziali di completamento

Suddivise in:

sottozona **B1**: completamento aree centrali del centro abitato

sottozona **B2**: completamento aree periferiche del centro abitato e frazioni

- ZONE **C** - residenziali di espansione

Suddivise in:

sottozona **C1**: espansione del centro abitato

sottozona **C2**: espansione delle frazioni



- ZONE **D** - attività artigianali, industriali e commerciali.

Suddivise in:

sottozona **D1**: attività artigianali e commerciali.

sottozona **D2**: attività industriali.

- ZONE **E** - di mantenimento delle attività agricole.

Suddivise in:

sottozona **E1**: agricola normale.

sottozona **E2**: agricola con valore paesistico.

sottozona **E3**: agricola con elevato valore paesistico e di protezione.

- ZONE **F** - per attrezzature e servizi pubblici e d'interesse pubblico

Suddivise in:

sottozona **F1A**: attrezzature e servizi generali pubblici o gestiti da Ente Pubblico.

sottozona **F1B**: attrezzature generali a verde ed impianti sportivi.

sottozona **F1C**: impianti tecnologici.

sottozona **F2** : servizi locali.

- ZONE **G** - aree verdi

Suddivise in:

sottozona **G1**: parchi pubblici ed aree verdi locali.

sottozona **G2**: aree private a verde.

- 
- ZONE H - attività estrattive.
 - ZONE I - per le infrastrutture di movimento.

Suddivise in:

lf: impianti ferroviari

lv: viabilità

lp: parcheggi

AREE SOGGETTE A VINCOLI.



ART. 18

(zone A conservazione e risanamento)

Il **P.R.G.** fissa il perimetro dell'insediamento storico del centro antico e del nucleo dei Fienili, entro il quale saranno attuate operazioni di restauro conservativo e risanamento igienico degli edifici storico artistici e ambientali e la trasformazione degli altri edifici, che avverranno senza incrementi di densità fondiaria e di altezza, con la demolizione di elementi aggiunti in epoca recente e la conservazione delle caratteristiche strutturali, tipologiche e morfologiche consolidate.

- **SOTTOZONA A1 - (CENTRO STORICO)**

Le destinazioni d'uso di tale sottozona, di norma residenziali e abitative turistiche temporanee, saranno definite dal P.P.R.C.

In questa sottozona il **P.R.G.** si attua per intervento mediante piano particolareggiato di risanamento conservativo (P.P.R.C).

Nelle more di formazione del P.P.R.C. sono ammessi i soli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo (punti a, b, c della legge n.457/78).

Sono altresì ammessi i Piani di recupero previsti dagli art. 27,28,29,30 della citata legge n. 457/78.

L'Amministrazione prima della formazione del P.P.R.C e dei Piani di recupero, dovrà dotarsi della documentazione riguardante:

- 1) Censimento del patrimonio edilizio con la segnalazione degli edifici o parti di edificio da tutelare con particolare riguardo al periodo medioevale;
- 2) Rilievo catalogato e valutato delle pavimentazioni stradali e della cinta muraria;



Le quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da prevedere nel P.P.R.C., ai sensi del D.I. n. 1444 del 02/04/1968, sono già state dimensionate e comprese in quelle riportate, anche all'esterno del perimetro di zona, nelle tavole del **P.R.G.**

Tutto quanto disposto nel presente articolo integra, per quanto in esso non in contrasto, l'art.17 delle N.T.A. del P.T.P./87 ambito 10.

- **SOTTOZONA A2 (NUCLEO DEI FIENILI)**

In questa sottozona l'intervento è assoggettato alla formazione di un Piano di recupero che valorizzi il carattere storico ed ambientale del complesso.

Le destinazioni d'uso saranno definite dal Piano di recupero con particolare attenzione alla creazione di strutture di servizio per il turismo.



ART. 19

(Zone " B " residenziali di completamento)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevalentemente residenziale.

In esse si esclude la realizzazione di depositi o magazzini di merce all'ingrosso, industrie, laboratori per l'artigianato, macelli, stalle, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale.

In tali zone sono ammessi solo piccoli laboratori artigianali che non producano rumori od odori molesti la cui attività debba svolgersi in stretta connessione con la residenza

In tale zona sono consentite trasformazioni per i singoli edifici mediante demolizione ricostruzione a parità di volume fino al concorso del $I_f = 3\text{mc/mq}$.

Le zone di completamento B sono:

- **SOTTOZONA B1 (AREE CENTRALI DEL CENTRO ABITATO)**

In tale zona si applicano i seguenti indici:

I_f = indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq

H = altezza massima = mt. 10.50

- **SOTTOZONA B2 (AREE PERIFERICHE DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI)**

In tale zona si applicano i seguenti indici:

I_f = indice di fabbricabilità fondiaria = $1,5\text{ mc/mq}$

H = altezza massima = $7,50\text{ mt.}$

In tali zone il piano si attua per intervento diretto.

Nelle nuove concessioni edilizie è prescritto che:

- i parcheggi inerenti alle costruzioni devono essere al minimo di $10\text{ mq}/100\text{ mc}$;

- 
- il distacco minimo dai confini deve essere di ml 5 o in aderenza se la parete non è finestrata;
 - il distacco minimo tra pareti finestate e tra edifici prospicienti deve essere di 10 ml;
 - il distacco minimo dal filo strada deve essere di 3 ml o secondo l'allineamento prevalente preesistente;
 - la copertura deve essere a tetto e manto di copertura realizzato in cotto;
 - per ottenere la concessione edilizia i lotti fondiari in oggetto devono essere dotati di urbanizzazione primaria.



ART. 20

(Zone " C " residenziali di espansione)

La destinazione d'uso di tali zone e' quella residenziale.

In tale zone il piano si attua per intervento mediante preventivo strumento urbanistico d'attuazione (PPE o Piano di Lottizzazione convenzionata) all'interno della superficie già perimetrata nelle tavole di P.R.G..

Le aree impegnate dall'urbanizzazione primaria e secondaria, riportate sulle tavole del P.R.G. all'interno dei perimetri d'intervento preventivo, sono indicative ai fini della localizzazione.

In tali zone si devono prevedere:

- a) parcheggi inerenti alle costruzioni 10 mq/100 mc.
- b) parcheggi inerenti alle opere di urbanizzazione primaria.

Le zone di espansione residenziale tipo C sono due:

ZONA C1 - Centro abitato

In tale zona si applicano i seguenti indici:

Indice di fabbricabilità territoriale $I_t = 1,3 \text{ mc/mq}$

Altezza massima $H = 7,50 \text{ mt.}$

Distacchi secondo le previsioni del PPE o di eventuale disegno planivolumetrico

Tipi edilizi ammessi: case a schiera e palazzine isolate.

ZONA C2 (frazioni)

In tale zona si applicano i seguenti indici:


Indice di fabbricabilità territoriale $I_f = 0,75$ mc/mq

Altezza massima $H = 7,50$ mt.

Distacchi dai confini $D = 10$ mt

Tipi edilizi ammessi: case mono o plurifamiliari isolate o a schiera.





ART. 21

(Zone “ D ” per attività artigianali, industriali e commerciali)

Le zone per l'artigianato, l'industria e commercio sono destinate ad edifici ed attrezzature per attività artigianale, industriale e commerciale.

Tali zone possono essere soggette a P.I.P. (Piano Insegiamento Produttivo) di iniziativa commerciale.

E' consentita inoltre l'edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza.

Le zone D suddividono nelle seguenti sottozone:

- **SOTTOZONA D1 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI**

In tali sottozone è vietato l'insediamento di attività nocive di qualsiasi natura. Non sono consentiti scarichi senza preventiva depurazione secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Autorità Sanitaria in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, in conformità alle leggi ed ai regolamenti igienico-sanitari vigenti.

In tale sottozona il piano si attua mediante preventivo strumento urbanistico attuativo applicando i seguenti indici.

- a) Indice di fabbricabilità territoriale $i_t = 1.20 \text{ mc/mq}$
- b) Aree per urbanizzazione secondaria = 10% St
- c) parcheggi inerenti alle costruzioni = 0,10 mq/mc
inerenti alle opere di urbanizzazione primaria = 5% Sf
- d) Altezza massima $H = 10 \text{ ml.}$

Tali zone saranno protette da una fascia verde perimetrale di ml. 10.

- **SOTTOZONA D2 - ATTIVITÀ INDUSTRIALE**



Per tali sottozone si rimanda alla normativa del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI Roma Latina.



ART. 22

(ZONA " E " - mantenimento delle attività agricole)

Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse, ivi compreso l'agriturismo.

In tali zone sono ammesse solo le costruzioni necessarie all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

In particolare:

- a) Abitazioni mediante la realizzazione di nuove costruzioni o il recupero dell'edilizia esistente anche attraverso la demolizione e ricostruzione.
- b) Annessi agricoli (silos, pozzi, serbatoi idrici, depositi per attrezzi e materiale agricolo, ricoveri di supporto all'olivicoltura, ecc.), strettamente necessari alla conduzione del fondo
- c) Fabbricati per allevamenti zootecnici e vasche di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
- d) Serre;
- e) Costruzioni di edifici per industria forestale e di impianti da adibire alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- f) Opere di pubblica utilità.

Gli interventi in zona agricola relativi ai punti b) e c) devono essere corredati da una relazione sul "piano agricolo aziendale" in cui sia specificato: - lo stato attuale e le previsioni di sviluppo dell'azienda sia localizzando planimetricamente le attività, le colture, le infrastrutture di servizio e quant'altro funzionalmente significativo, sia determinando il fabbisogno di superfici e volumi con la relativa destinazione d'uso dei vari locali (esistenti o di progetto), sia infine relazionando sul programma poliennale di attuazione del piano aziendale che dovrà essere almeno quinquennale.

Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti i terreni componenti l'azienda anche non contigui, ovvero divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua, nei limiti di distanza dal centro aziendale ritenuti congrui ai fini dell'applicazione delle norme sulla formazione della piccola proprietà coltivatrice.

Su tutte le aree asservite è istituito il vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso il registro degli asservimenti, istituito dal Comune, prima del rilascio della concessione. A tal fine il Comune istituisce il registro fondiario delle zone E.

In particolare per quanto riguarda le costruzioni accessorie si stabilisce che:

a) Gli annessi agricoli, salvo diverse prescrizioni nelle singole sottozone, devono avere le seguenti caratteristiche ed indici:

- Superficie massima coperta 300 mq
- H = altezza massima, fatte salve diverse
altezze per particolari esigenze tecniche 4,50 m.t.
- If = indice fondiario 0,03 mc/mq
- Distanza minima dai confini 10 m.t.
- Distanza minima dalle strade (secondo codice stradale)

b) Gli allevamenti zootecnici, quando sono ammessi nelle sottozone agricole devono garantire il regolare smaltimento dei rifiuti ai sensi della legislazione vigente.

I singoli fabbricati devono avere i seguenti indici e caratteristiche:

- Lotto minimo di intervento 20.000 mq
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,04 mc/mq
- Distanza minima dai confini e dalle strade 40 m.t.
- H = altezza massima (fatte salve diverse altezze per particolari esigenze tecniche) 4,50 m.t.
- Essere protetti da una adeguata zona di rispetto anche muri di recinzioni e di opportune alberature;

- 
- Osservare la distanza minima di m.t. 300 dal perimetro delle zone territoriali omogenee di cui al D.I. n. 1444/68, estesa a m.t. 500 per l'allevamento dei suini ovvero di m.t. 100 dal più vicino edificio ad uso residenziale non rientrante nel complesso aziendale;
 - Le vasche di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere realizzate a distanza di almeno m.t. 50 agli edifici rurali ad uso di residenza e possono ricadere all'interno della suddetta zona di rispetto.

Il rilascio della concessione edilizia dei suddetti impianti di allevamento zootecnico è subordinato al parere favorevole degli assessorati regionali all'Agricoltura, all'Ambiente e all'Urbanistica.

c) Le serre, sono considerate tali quando sono impianti stabilmente fissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente alla produzione di colture specializzate per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

La realizzazione di nuove serre quando è ammessa nelle sottozone agricole, avviene previo rilascio di concessione edilizia.

Non è invece subordinata a concessione ma ad autorizzazione comunale la realizzazione di "coperture stagionali" destinate a produzione di colture specializzate, con o senza climatizzazione.

In ogni caso, le singole serre devono avere le seguenti caratteristiche:

- Distanza minima dalle costruzioni residenziali 10 m.t.
- Distanza minima dai confini 10 m.t.
- Distanza minima dalle strade (vedi codice stradale e tavole di P.R.G.)
- Altezza massima 4,50 m.t.



Lungo i lati esterni delle serre si deve prevedere la messa a dimora di fasce verdi realizzate con vegetazione arbustiva da frutto o di macchia mediterranea di altezza di almeno m.t. 2,50.

d) Gli edifici per industrie forestali e gli impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine, frantoi ecc.,

quando sono ammessi nelle sottozone agricole, devono essere al diretto servizio di imprese agricole, singole o associate o di cooperative e devono essere funzionali all'entità delle aziende e rispettare i seguenti indici:

- Lotto minimo di intervento 10.000 mq.
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,04 mc/mq
- Distanze minime dai confini 20 m.t.
- Distanza minima dalle abitazioni anche se comprese nel lotto fondiario 10 m.t.

e) Ricoveri di supporto all'olivicoltura sono costituiti da manufatti provvisori, con copertura in legno, di superficie massima coperta di mq 30 ed altezza utile interna non superiore a 2,40 m.

I fabbricati rurali esistenti devono essere censiti dall'Amministrazione Comunale entro due anni dalla approvazione del P.R.G., compilando, inoltre, l'elenco dei fabbricati rurali con caratteristiche storico-artistiche o situati nelle aree protette (sottozona E3 delle presenti norme). Gli interventi sugli edifici compresi nel suddetto elenco dovranno ottenere il nulla osta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici.

Nella zona agricola è consentita lo svolgimento di attività agrituristiche e la realizzazione di campeggi e di attrezzature per il turismo, previa elaborazione di piano planivolumetrico e studio d'impatto ambientale, su lotti che abbiano una superficie minima di 30.000 mq.

Mentre sulle zone destinate all'olivicoltura è ammessa la realizzazione di annessi di cui al punto E (ricoveri di supporto all'olivicoltura) a condizione che il lotto fondiario non raggiunga le dimensioni minime richieste dalle sottozone e in ogni caso sia superiore a 3.333 mq. Tali annessi verranno demoliti non appena il fondo avrà raggiunto i parametri previsti dalla sottozona di competenza.

Nella zona agricola non sono consentiti impianti di demolizione auto e relativi depositi, tali attività dovranno eventualmente trovare opportuna collocazione all'interno della zona artigianale e non dovranno comunque essere visibili dalle strade di primaria importanza.

Nelle zone agricole è prescritta la copertura del tetto con manto di copertura in laterizio a coppi.

La zona agricola si divide in:

- a) **SOTTOZONA E1** - (agricola normale)
- b) **SOTTOZONA E2** - (agricola con valore paesistico)
- c) **SOTTOZONA E3** - (agricola con elevato valore paesistico e di protezione)

- **SOTTOZONA E1** - (agricola normale)

In tale sottozona sono ammesse tutte le costruzioni di cui alle lettere a, b, c, precisando che per le costruzioni di cui al punto:

a) (Residenze e annessi agricoli) si prescrive.

- Lotto minimo 10.000 mq
- If complessivo 0,10 mc/mq di cui

1) per le abitazioni

- If 0,03 mc/mq
- Altezza massima 6,50 mt.

2) per gli annessi agricoli, allevamenti, impianti, lavorazione trasformazione prodotti agricoli ecc.

- If 0,07 mc/mq
- Altezza massima 6,50 mt.

- **SOTTOZONA E2** - (agricola con valore paesistico)

(aree suggerite a vincolo dalle previsioni PTP sub-ambito 10)

In tale sottozona sono ammesse le costruzioni di cui alle lettere a) e b) con i seguenti indici:

- Lotto minimo 15.000 m.
- If (complessivo) 0,04 mc/mq
- Altezza massima 4,50 mt.
- Cubatura massima 900 mc.

- **SOTTOZONA E3** - (aree agricole con elevato valore paesistico e di protezione - (Parco Lepini, Ausoni ed Aurunci)

La sottozona E3 comprende le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 riportate nelle tavole di **P.R.G.**.

Per le aree comprese nell'inviluppo suddetto, l'intervento è assoggettato alla formazione del "Piano del parco".

Tale piano è promosso dall'Ente Parco istituito ai sensi della legge n. 364/91.

Nelle more della formazione del "Piano Parco" le aree ricadenti nell'inviluppo sono normate come segue:

- Aa) Aree protette - si prevede l'inedificabilità assoluta tranne gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo (punti a, b, c dell'art. n.31 della legge n. 457/78) degli edifici esistenti.
- b) Aree boscate - si applica l'art. 13 del P.T.P./87.
- c) Aree interessate da cave ed attività estrattive - Si applica l'art. 41 del P.T.P./87 fino alla adozione del "Piano regionale delle attività estrattive" o del "Piano stralcio del P.R.A.E." come disciplinato dalla legge regionale n. 27/93 artt. 3, 4, 5 e 6..
- d) Restanti aree - si prevede l'inedificabilità. Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 31 della legge n. 457/78 per gli edifici esistenti

ART. 23

(Zone " F " per attrezzature e servizi pubblici e d'interesse pubblico)

Le aree delle zone F sono destinate ad attrezzature di servizio.

Le destinazioni specifiche previste dal P.R.G. potranno essere variate in fase d'esecuzione e d'attuazione delle opere pubbliche e d'interesse pubblico.

Le zone F per attrezzature e servizi si suddividono nelle seguenti sottozone:

- **SOTTOZONA F1** - Attrezzature ed impianti di interesse generale

La sottozona F1 destinata ai servizi generali, di carattere comprensoriale o comunale, è ulteriormente divisa nelle seguenti articolazioni:

Sottozona F1-A comprendente le aree destinate a servizi generali pubblici e gestiti da enti pubblici.

Sottozona F1-B comprendente le aree destinate ad attrezzature generali a verde ed impianti sportivi.

Sottozona F1-C comprendente le aree destinate a impianti tecnologici.

Le attrezzature generali ubicate nella sottozona F1 sono:

- a) Scolastiche e di ricerca
- b) Culturali
- c) Religiose
- d) Sanitarie
- e) Assistenziali
- f) Sportive e a verde

- 
- g) Ricreative
 - h) Commerciali
 - i) Amministrative
 - l) Trasportuali
 - m) Annonarie, mattatoio
 - n) Turistiche
 - o) Ricettive
 - p) Impianti tecnologici (acquedotti, elettrodotti, impianti di depurazione, ecc.)
 - q) Installazioni speciali (autoveicolari) telecomunicazioni, militari, cimiteriali, N.U., ecc.)

Appartengono alla sottozona F1-A le attrezzature di cui alle lettere a,b,d,e,h,i,l,m,n,q.

Appartengono alla sottozona F1-B le attrezzature di cui alla lettera f.

Appartengono alla sottozona F1-C le attrezzature della lettera p.

Nella sottozona F1 il piano, secondo quanto previsto negli elaborati di P.R.G., si attua mediante:

Intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici e parametri:

- **SOTTOZONA F1-A**

Indice di fabbricabilità fondiario $I_f = 2 \text{ mc/mq}$

Altezza massima $H = 12 \text{ mt}$

Distacco minimo dai confini e dalle strade 10 mt

Copertura del tetto con manto di coppi in laterizio

- **SOTTOZONA F1-B e F1-C**

Indice di fabbricabilità fondiario $I_f = 0,02 \text{ mc/mq}$

• **SOTTOZONA F2 (servizi locali)**

La sottozona F2 per servizi locali è destinata agli spazi pubblici o riservati alle attività collettive ed a verde.

Tale sottozona comprende le aree per l'istruzione, per le attrezzature comuni.

1) AREE PER L'ISTRUZIONE

- Tali aree sono destinate all'istruzione e comprendono impianti che vanno dall'asilo nido fino alla scuola dell'obbligo.

- In tali aree il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) $I_f =$ indice di fabbricabilità fondiaria = 2 mc/mq
- b) parcheggi inerenti alle costruzioni = $10 \text{ mq}/100 \text{ mc}$
- c) $H =$ altezza massima = $12,00 \text{ ml}$

2) AREE PER ATTREZZATURE COMUNI

- Tali aree sono destinate ad attrezzature religiose, sociali, culturali, sanitarie, amministrative, ricreative e per pubblici servizi (mercati, uffici P.T., protezione civile, ecc.).

- In tali aree il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- 
- a) I_f = indice di fabbricabilità fondiaria = 2 mc/mq
b) parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq/100 mc
c) H = altezza massima = 12,00 ml

ART. 24

(Zone " G " aree verdi)

Le zone G si suddividono in:

- **SOTTOZONE G1:** parchi pubblici ed aree verdi locali

Le aree a verde pubblico sono destinate alla creazione di parchi pubblici e di attrezzature per il gioco, lo sport ed il tempo libero.

In queste aree sono consentite unicamente le costruzioni che ne integrano la destinazione della zona e cioè le attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi e gli impianti sportivi.

- **SOTTOZONE G2:** aree private a verde

Le aree destinate a verde privato debbono essere mantenute a giardino con piante d'alto fusto.

In tali aree deve essere conservata l'attuale consistenza edilizia ed è vietata qualsiasi nuova costituzione anche in sottosuolo

Per le costruzioni eventualmente esistenti sono consentiti solo interventi di straordinaria manutenzione.

ART. 25

(zone " H " per attività estrattive)

Nelle aree interessate da cave ed attività estrattive, sia attive che dismesse, si applica l'art. 41 del P.T.P./87 fino alla adozione del "Piano regionale delle attività estrattive" o del "Piano stralcio del P.R.A.E." come disciplinato dalla legge regionale n. 27/93 artt. 3, 4, 5 e 6.

ART. 26

(Zone " I " per le infrastrutture di movimento)

Le zone per le infrastrutture di movimento si suddividono in:

- **SOTTOZONA If:** Aree destinate agli impianti ferroviari

Comprendono i binari di corsa, gli scali con attrezzature e gli edifici connessi.

- **SOTTOZONA Iv:** Aree destinate alla viabilità

La indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali ha valore di massima fino alla redazione dell'opera.

Le strade sono classificate secondo il "nuovo codice della strada" (D.L. 285 del 30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni) come segue:

a - AUTOSTRADE (non interessanti il territorio comunale)

b - STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI: strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata destra, prive di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinte dagli appositi segnali di inizio e fine, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Tali strade devono essere attrezzate con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

c - STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

d - STRADE URBANE DI SCORRIMENTO: strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata con immissioni ed uscite concentrate.

e - STRADE URBANE DI QUARTIERE : strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate esterne alla carreggiata.

f - STRADE LOCALI: strade urbane ed extraurbane non facenti parte degli altri tipi di strade.

g - STRADE CICLABILI E PEDONALI aventi funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni;
la sezione delle strade ciclabili e' multipla di 1.50 metri con un minimo di 1.50 metri.

Le caratteristiche progettuali delle strade e le distanze delle costruzioni dalle strade sono riportate nella tabella allegata al presente articolo.

- **SOTTOZONA Ip:** Aree destinate a spazi di sosta e parcheggi

I Parcheggi pubblici, riportati negli elaborati di **P.R.G.** o che verranno realizzati nelle zone sottoposte a preventivo strumento urbanistico attuativo, possono essere realizzati mediante intervento pubblico o privato tramite apposite convenzioni, che stabiliranno tra l'altro la durata della concessione ed il prezzo di cessione del servizio all'utenza.

Potranno anche avere struttura multipiano con copertura terrazzata con giardini pensili di fruizione pubblica.

Inoltre in ogni intervento di nuova costruzione ricostruzione debbono essere riservati, nelle aree di pertinenza anche esterna, per ciascuna destinazione d'uso, appositi spazi per parcheggi privati del seguente quadro.

PARCHEGGI PRIVATI (spazi di sosta e parcheggio)

Edificio	mq/100 mc	mq/mq
Edifici di abitazione in zone residenziali e di espansione	Min 10 – Max 20	----
Insedimenti di carattere commerciale e direzionale	10	0,40
Case di cura, Ambulatori comunali e di istituti previdenziali, zone per attrezzature comuni	15	----
Altri edifici	10	----
Impianti sportivi da spettacolo Scoperto	----	0,1

Nel caso di interventi di recupero nella zona A, di ampliamenti e di ristrutturazioni e cambiamenti d'uso degli edifici esistenti gli spazi necessari per il parcheggio potranno essere ricavati anche su aree che non facciano parte del lotto nella quantità di 5 mq. ogni 100 mc.



ART. 27

(Vincoli, aree di rispetto)

Sul territorio comunale sono attivi numerosi vincoli derivati dall'applicazione di leggi generali e dai piani territoriali.

Di seguito si elencano quelli di maggior rilevanza ai fini urbanistici nonché le disposizioni normative che li riguardano:


- a) vincolo di rispetto aree boscate (art. 13 del P.T. 87)
- b) vincolo di rispetto dei corsi d'acqua - art.11 P.T.P./87
- c) vincolo a protezione delle sorgenti - art.12 P.T.P./87
- e) vincolo di rispetto stradale - normato e previsto dal Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 N. 495 D.P.R.. 26/04/1993 n. 147
- f) vincolo di rispetto delle ferrovie art. 49 D.P.R. n. 753 del 1980
- g) vincolo di rispetto cimiteriale - nell'area di vincolo è consentita l'installazione di piccole costruzione in precario per la vendita di fiori ed oggetti di culto.
Le autorizzazioni alle costruzioni sono rilasciate previa stipula di apposita convenzione in cui, tra l'altro, se ne regola il titolo precario.
- h) vincolo di rispetto archeologico e zona archeologica - art. 16 P.T.P./87
- i) vincolo di rispetto degli impianti tecnologici - normato, in ragione del tipo di impianto, dalle vigenti disposizioni di legge
- l) vincolo di rispetto di elettrodotti, acquedotti e metanodotti normato dalle vigenti disposizioni di legge 28/06/1976 n. 339 D.M LL.PP. 16/01/1991 D.P.C.M. 23/04/1992
- m)vincolo di rispetto acquedotti e metadotti secondo le vigenti disposizioni di legge.
- n) vincolo di rispetto dell'abitato - si applica quanto previsto, e di competenza, l'art.17 P.T.P./87.

AREE DI RISPETTO DEL CENTRO ABITATO E DI RIMBOSCHIMENTO

Le aree di rispetto del centro abitato sono interessate dagli interventi di tutela volti a salvaguardare, la struttura e le caratteristiche morfologiche del Centro abitato e del Centro storico.

In tali aree verranno eseguiti rimboschimenti mediante la messa a dimora di piantumazioni al fine di schermare edifici o elementi, che, con le loro masse colori e finiture, alterano il paesaggio stesso e l'ambiente.

Le piantumazioni dovranno essere effettuate con essenze a foglia non caduca, con sviluppo vegetazionale copioso e con essenze arboree della flora locale.





TITOLO IV

(Prescrizioni generali e transitorie)



ART. 28

(Regolamento edilizio)



Il Regolamento Edilizio adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 84 del 22.12.1995 ed approvato dalla Regione Lazio con delibera di G.R. n° 9566 del 10.12.1996, sarà integrato entro sei mesi dall'adozione del P.R.G. per la parte relativa alla zonizzazione e per quanto altro in esso non previsto.

Le presenti norme sono adeguate, per le fattispecie in esse previste, al R.E. approvato di cui sopra. L'integrazione del R.E. disciplinerà, tra l'altro, le attività artigianali, commerciali ed industriali attualmente esistenti e per le quali viene previsto sin d'ora un bonus di cubatura fino al 50% dell'esistente, per poter ottimizzare le attività già presenti sul territorio.





Art. 29

(Osservanza delle leggi vigenti e tutela idropotabile)

Nel testo Norme di Attuazione sono espressamente richiamate con l'obbligo della piena osservanza, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia urbanistica ed edilizia non citate nel testo medesimo.

Tenuto inoltre conto che il territorio comunale di Sonnino è ad alto interesse idropotabile si prescrive il nullaosta della U.S.L. competente su tutti i piani urbanistici esecutivi e sulle concessioni edilizie delle sole zone omogenee D ed E.

Art. 30

(Iniziativa nell'ambito dei " Patti Territoriali ")

Come già previsto dalla specifica normativa che regola le iniziative inserite nei " Patti Territoriali " si specifica, a maggior chiarezza, che tali interventi, allorchè assentiti, vanno a far parte integrante del **P.R.G.** e corrispondono, di fatto, ad una variante dello stesso.

Art. 31

(Limiti di rispetto per l'area cimiteriale)

Come richiesto (delib. nr° 119 del 22.11.1994), il limite di rispetto per l'area cimiteriale è fissato in mt. 100.

La corrispondente zonizzazione prevista, oltre il suddetto limite, troverà completa attuazione non appena recepita la ridefinizione del vincolo stesso.